

OGGETTO	APPROVAZIONE DEI CASI IN CUI IL COMUNE SI SOSTITUISCE AL SOGGETTO OBBLIGATO NEL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA RIFIUTI PER L'ANNO 2022.
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 8 del 07.05.2014 di approvazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (TA.RI.), ha istituito, dal 1° gennaio 2014, un'unica tariffa d'ambito, avente natura corrispettiva, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico secondo quanto previsto dalle disposizioni normative contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed in attuazione del D.P.R. 27/04/199, n. 158;

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2249 di data 15 dicembre 2014 "Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – modifica, a far data dal 01.01.2015, della deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche", con la quale viene approvato il modello tariffario relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Ricordato che il servizio unitario di gestione dei rifiuti è affidato, ai sensi dell'art. 33 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., alla Comunità Valsugana e Tesino che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della relativa convenzione stipulata con la Comunità, nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di Smaltimento rifiuti;

Richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 11.02.2002, con la quale è stata approvata la convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino per la gestione associata del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, la quale prevede che, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, così come per una migliore ed unificata organizzazione, viene trasferita la titolarità della funzione inerente il servizio nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati, nonché delle procedure di determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso;

Considerato che il Comune è, comunque, tenuto a determinare, ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 19 del Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti (TA.RI.), i casi in cui si sostituisce al soggetto obbligato al pagamento totale o parziale della tariffa;

Rilevato che la copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al punto precedente, ai sensi del comma 660 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Ritenuto, quindi, opportuno provvedere alla determinazione dei casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della parte variabile della tariffa rifiuti per l'anno 2022;

Visti e richiamati:

- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009);

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliere n. 16 del 28.06.2018 esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto che il Consiglio comunale ha approvato con deliberazione n° 3 dd. 31.01.2022, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 la nota integrativa e il documento unico di programmazione (D.U.P.).

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 07 dd. 31.01.2022, esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare l'Atto Programmatico di indirizzo per l'esercizio finanziario 2022.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, nr. 2, come modificato dalla L.R. 08 agosto 2018, nr. 6, espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di individuare, per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti (TA.RI.), i seguenti casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della della parte variabile della tariffa e precisamente:

A) **BAMBINI**: nuclei familiari residenti che comprendono bambini di età inferiore a 3 anni, nella misura di 360 litri annuali; l'esenzione spetta per ogni bambino compreso nello stesso nucleo familiare di età inferiore a quella sopra indicata.

L'esenzione è rilevata d'ufficio direttamente dal Comune e comunicata alla Comunità.

L'esenzione decorre dal mese successivo alla data di nascita del bambino fino al mese – compreso – del raggiungimento dell'età di 3 anni.

La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza;

B) **ANZIANI E/O PORTATORI DI HANDICAP E/O PATOLOGIE CRONICHE** che comportino un elevata produzione di rifiuti: nuclei familiari residenti che comprendono utilizzatori di pannoloni e/o altri presidi o dispositivi medici prescritti da un certificato medico nella misura di 360 litri annuali.

L'esenzione spetta per ogni utilizzatore compreso nello stesso nucleo familiare.

L'esenzione è richiesta dall'utente al Comune e se ritenuta sussistente comunicata da quest'ultimo alla Comunità.

L'esenzione decorre dal mese successivo alla data della richiesta fino al mese – compreso – del raggiungimento del mantenimento del requisito.

La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.

C) **NUCLEI NUMEROSI**: I nuclei familiari residenti che comprendono 3 o più figli minori, nella misura di 360 litri annuali.

L'esenzione è richiesta dall'utente al Comune e comunicata da quest'ultimo alla Comunità.

L'esenzione decorre dal mese successivo alla data della richiesta fino al mese – compreso – del raggiungimento del mantenimento del requisito.

La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.

L'agevolazione è cumulabile con l'agevolazione relativa ai bambini.

2. Di dare atto che la spesa conseguente trova imputazione, a carico del bilancio di previsione 2022-2024, come segue

Missione	Programma	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	Capitolo	Importo Euro	Anno esigibilità
9	3	1	03	02	15	4	1801/1	650,00	2022

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A) del D.L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente deliberazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. Di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Settore tecnico della Comunità Valsugana e Tesino per gli adempimenti di competenza;

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DEI CASI IN CUI IL COMUNE SI SOSTITUISCE AL SOGGETTO OBBLIGATO NEL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA RIFIUTI PER L'ANNO 2022.
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Licciardiello Edy

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CASI IN CUI IL COMUNE SI SOSTITUISCE AL SOGGETTO OBBLIGATO NEL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA RIFIUTI PER L'ANNO 2022.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-02-22

Il Responsabile del servizio
F.to Moranduzzo Luisa

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CASI IN CUI IL COMUNE SI SOSTITUISCE AL SOGGETTO OBBLIGATO NEL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA RIFIUTI PER L'ANNO 2022.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-02-22

Il Responsabile del servizio
F.to Trentin Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 16 del 09-03-2022

**Oggetto: APPROVAZIONE DEI CASI IN CUI IL COMUNE SI SOSTITUISCE
AL SOGGETTO OBBLIGATO NEL PAGAMENTO TOTALE O
PARZIALE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
RIFIUTI PER L'ANNO 2022.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi con numero di registrazione 80 all'albo pretorio on line del sito www.comune.ospedaletto.tn.it.

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 16 del 09-03-2022

**Oggetto: APPROVAZIONE DEI CASI IN CUI IL COMUNE SI SOSTITUISCE
AL SOGGETTO OBBLIGATO NEL PAGAMENTO TOTALE O
PARZIALE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
RIFIUTI PER L'ANNO 2022.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE
Biscaro Sonia**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa